

Comune di LUCOLI

Provincia di L'AQUILA

**AVVISO PER L'ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE**

ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Art. 1 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Da oggi al giorno 31/01/2021 sono aperti i termini per presentare domanda per l'assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare, al sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche.

Art. 2 – REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente all'Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno.

Avere la residenza anagrafica nel Comune di Lucoli.

Avere il nucleo familiare convivente e coabitante e trovarsi in stato di bisogno.

Essere in possesso di un'attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore ad € 15.000,00.

Non essere beneficiari, ognuno dei componenti il nucleo familiare, di contributi ordinari "continuativi" previsti dal vigente Regolamento per sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati del Comune di Lucoli nel corso dell'anno 2021.

Non svolgere ciascun componente il nucleo familiare qualsiasi e qualsivoglia attività lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive.

Tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Lucoli e comporta prima della conclusione del procedimento l'esclusione, mentre successivamente all'erogazione del contributo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo.

Art. 3 – ULTERIORI REQUISITI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE

Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare con l'esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili).

Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.

NON essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.

Non sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa).

Non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio anche temporanea.

Il requisito di non avere la titolarità non si applica quando i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ma rientrino in una delle seguenti fattispecie:

- essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell'alloggio familiare;
- essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la disponibilità dell'alloggio.

Non essere assegnatari per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Essere intestatari delle utenze domestiche pagate oppure emesse dal gestore del servizio e non pagate per difficoltà economica dell'utente (il periodo di riferimento decorre dall'introduzione dello stato di emergenza).

Tutti gli ulteriori requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

La perdita anche di uno solo degli ulteriori requisiti per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Lucoli.

Art. 4 – NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare è determinato d'ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante dall'anagrafe comunale.

Tutti i dati anagrafici considerati nell'istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti dall'anagrafe comunale.

Art. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

In attuazione dell'articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 24/6/2021 il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile.

Le risorse disponibili, di cui al citato articolo 53 del Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73, ammontano a € **11.924,04**;

Il contributo erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, dipende dall'entità e tipologia del nucleo familiare.

L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Lucoli si riserva di aggiornare i criteri per l'individuazione dei beneficiari sulla base di un monitoraggio dei richiedenti, nonché alle eventuali ed ulteriori risorse.

La determinazione del contributo teorico erogabile sulla base dell'entità e tipologia del nucleo familiare è calcolato come segue:

| COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE | IMPORTO |
|--|----------------|
| NUCLEI fino a 2 persone | € 400,00 |
| NUCLEI da 3 a 4 persone | € 600,00 |
| NUCLEI con 5 persone o più | € 700,00 |

L'ufficio dei servizi sociali stilerà una graduatoria sulla base del valore dell'Attestazione ISEE, attribuendo un punteggio base determinato a seconda delle seguenti fasce di appartenenza:

| FASCE | IMPORTO ISEE in € | PUNTEGGIO ASSEGNATO |
|-------|----------------------|---------------------|
| 1 | 0-4.500 | 20 punti |
| 2 | 4.501-9.360 | 15 punti |
| 3 | 9.361-12.000 | 10 punti |
| 4 | 12.001-15.000 | 5 punti |

Successivamente, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per le seguenti fattispecie:

| | |
|--|--|
| presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure di bambini fino a 6 anni | + 10 punti |
| portatori di handicap nel nucleo familiare | + 10 punti per ogni portatore di handicap presente nel nucleo familiare |
| presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo familiare | + 10 punti per ogni soggetto affetto da patologie croniche |
| numero di componenti del nucleo familiare | + 3 punti per ogni componente il nucleo familiare |
| Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino a 500 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc.) | questa tipologia di soggetti viene collocata in graduatoria successivamente a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico |

A parità di posizione in graduatoria, l'accesso alle misure, sarà ordinato in base alla data di presentazione dell'istanza. Qualora dovesse pervenire un numero di istanze che prevedono un impegno di spesa complessivo maggiore dell'importo disponibile i contributi di ciascun beneficiario saranno riparametrati in maniera proporzionale.

Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda può essere presentata direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lucoli – nei seguenti giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. La domanda può altresì essere presentata agli indirizzi: *servizidemografici@comune.lucoli.aq.it* oppure *servizioamministrativo.lucoli.aq@legalmail.it*.

Le domande prive dei dati richiesti sono irricevibili. Le domande pervenute incomplete sono improcedibili.

L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Lucoli è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mal funzionamento degli strumenti informatici del richiedente.

La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste nell'apposito modulo allegato,

Il Comune di Lucoli effettuerà la verifica dell'attestazione ISEE ordinario o corrente nei casi previsti direttamente sul portale INPS;

La perdita anche di uno solo degli ULTERIORI requisiti per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Lucoli e comporta prima della conclusione del procedimento il mancato incremento del contributo teorico erogabile, mentre successivamente all'erogazione del contributo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione dell'incremento di del contributo teorico erogabile, nella percentuale erogata;

L'istruttoria è effettuata in ordine di protocollazione delle domande;

L'ufficio dei Servizi Sociali Comune di Lucoli si riserva di aggiornare i criteri per l'individuazione dei beneficiari sulla base di un monitoraggio dei richiedenti, nonché alle eventuali ed ulteriori risorse trasferite al Comune di Lucoli.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'irricevibilità e l'improcedibilità della domanda;

L'irricevibilità e/o l'improcedibilità e/o l'esclusione della domanda comporta la sospensione dell'istruttoria fino all'ultimo giorno di pubblicazione;

Il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN (27 CARATTERI) comporta l'impossibilità di procedere al pagamento del contributo;

Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio;

Le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all'Autorità giudiziaria competente;

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento sia istruttorie sia conclusive avvengono tramite email;

Il mancato conferimento esatto del numero telefonico e dell'indirizzo email comporta l'improcedibilità della domanda.

Art. 7 – ESAME DELLE DOMANDE

L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Lucoli procede all'istruttoria delle domande riservandosi di chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni.

L'istruttoria è effettuata in ordine di protocollazione delle domande.

La mancanza dei dati e/o l'incompleta compilazione comporta l'irricevibilità e/o l'improcedibilità della domanda.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione comporta l'esclusione.

La mancanza degli ulteriori requisiti per il sostegno al pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche, comporta il mancato incremento del contributo teorico erogabile.

L'irricevibilità e/o l'improcedibilità e/o l'esclusione della domanda comporta la sospensione dell'istruttoria fino all'ultimo giorno di pubblicazione.

L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Lucoli comunica con i richiedenti solo a mezzo telefono e/o email.

L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Lucoli comunica la conclusione del procedimento entro 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Art. 8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le somme attribuite per gli interventi di aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima necessità verranno trasferite al beneficiario mediante erogazione di buoni spesa da utilizzare presso gli esercenti che avranno presentato apposita manifestazione di interesse.

Per quanto riguarda i benefici legati al pagamento dei canoni di locazione e per il pagamento delle utenze domestiche, invece, si provvederà ad erogarli esclusivamente tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta alla quale è associato un Codice IBAN, intestata al richiedente indicato nella domanda.

Art. 9 – UTILIZZO CONTROLLI E SANZIONI

Il contributo erogato deve essere utilizzato per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori contributi.

L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Lucoli effettua i controlli della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all'Autorità giudiziaria competente.

Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di Lucoli senza indugio le modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata.

La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lucoli.

La titolarità del trattamento è esercitata dal responsabile del settore.

Il titolare del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare responsabili del trattamento. I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente.

Il responsabile per la protezione dei dati personali incaricato Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il Comune di Lucoli in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'irricevibilità e/o l'improcedibilità della domanda.

Art. 11 – NORME FINALI

Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento per l'istruttoria delle domande è individuato nella posizione organizzativa dell'Area Amministrativa - Responsabile dell'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Lucoli.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio dei Servizi Sociali tramite telefono al numero 0862.73160 (int. 6) o tramite email all'indirizzo *servizidemografici@comune.lucoli.aq.it*.

Lucoli, 06/12/2021

Il Responsabile del Servizio
F. to Dott.ssa Francesca Ciotti